

Mecc. 2015-02576/010

La Dirigente
dr.ssa Susanna RORATO

BANDO N.

**PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN VIA PORTOFINO N. 30 INT. 5/A.**

ART. 1

Finalità ed oggetto

La Città di Torino intende procedere alla concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Portofino 30 int. 5/A a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunale" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc. 201204540/010 esecutiva dal 25 dicembre 2012), secondo i criteri ed alle condizioni di seguito riportati.

Oggetto della concessione è la gestione sociale dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad attività sportive coerenti con la destinazione dell'impianto stesso e con la proposta progettuale presentata, includendo se necessaria l'eventuale parziale ristrutturazione e/o parziale riconversione della struttura con conseguente messa a norma, a cura e spese del concessionario.

Si procede quindi alla descrizione della struttura sportiva sita in Via Portofino 30 int. 5//A, oggetto della presente esternalizzazione che, come da allegata planimetria facente parte del presente provvedimento deliberativo (all. 1), si estende su un'area complessiva di mq. 1360 circa che comprende:

- un basso fabbricato delle dimensioni di circa 240 mq. al cui interno si presentano un'area ricreativa, un'area bar e un'area ristorante comprensiva di cucina e servizi;
- quattro campi bocce coperti ed illuminati di circa mq. 460, predisposti di impianto termico;
- area di accoglienza scoperta più area verde di circa 660 mq. .

Dati catastali e valore di inventario:

- Catasto Terreni Foglio 1462 part. 221
- Catasto Urbano Foglio 1462 part. 221
- Val Inv. €. 628.313,34.

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare al bando Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive

Nazionali, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Raggruppamenti temporanei di concorrenti.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (atto costitutivo, statuto, curriculum, dimostrazione della capacità tecnico-professionale e bilanci);
- ciascun soggetto dovrà presentare la deliberazione di intento a gestire l'impianto in forma aggregata;
- Il Raggruppamento temporaneo di concorrenti è tenuto a:
 - presentare istanza di partecipazione alla gara in forma **congiunta e sottoscritta** da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
 - dichiarare **nell'istanza di partecipazione** alla gara l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
 - specificare **nell'istanza di partecipazione** alla gara l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento;
 - presentare il progetto sociale, il progetto tecnico e la relazione della composizione del team **in forma congiunta e con la sottoscrizione dei legali rappresentanti** di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento;
 - **presentare l'offerta economica in forma congiunta e sottoscritta** dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Tale offerta deve **obbligatoriamente contenere la dichiarazione di impegno** *che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.*

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero al singolo concorrente di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro un 45 giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di esito infruttuoso di procedura a favore dei soggetti elencati, può estendersi ad altre società di capitali o società cooperative la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico contenente le buste A, B e C con le modalità qui di seguito precisate:

BUSTA A, CHE DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS) per legge, in carta semplice** redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con l'indicazione del recapito telefonico (fisso, cellulare), fax, e-mail con l'indicazione circa la firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000):

- a) denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente, la qualità, le generalità, la residenza e il codice fiscale del legale/i rappresentante/i. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- b) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- c) la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area dell'impianto e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura, (l'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria pena l'esclusione dalla gara);
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;
- e) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- f) l'impegno a produrre, qualora aggiudicatario della concessione, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la stipula del contratto;
- g) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) quater D.Lgs. 163/2006;
- h) di possedere i requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. 163/2006;
- i) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure:

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

- j) la dichiarazione sulla regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva);
- k) di accettare espressamente il Codice Etico degli appalti comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 10 settembre 2012 esecutiva dal 24 settembre 2012 e pubblicato sul sito telematico della Città di Torino all'indirizzo www.comune.torino.it/codicetico e il Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- l) la dichiarazione di non aver debiti nei confronti del Comune di Torino;
- m) la dichiarazione di non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di analoghi impianti sportivi comunali;
- n) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- o) di avere adempiuto alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);
oppure (qualora non soggetti agli obblighi)
- la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;
- p) di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. Qualora si intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, dei segreti tecnici e commerciali, il concorrente deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 comma 5 D. Lgs. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/2/2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).

La busta in questione sarà, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all'Amministrazione non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono;

- q) l'impegno a far eseguire le opere di cui agli artt. 2 p. 2.1) e 4 del presente bando in ottemperanza e con le modalità contenute nel D.lgs 163/06;
- r) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003;
- s) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008, per l'individuazione dei rischi di interferenza e ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- t) l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi;
- u) l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività e anche le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto aderente al raggruppamento.

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in **forma congiunta e sottoscritta** da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, **pena l'esclusione dalla gara.**

L'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dai seguenti documenti, sempre contenuti nella busta "A":

- 1) **RICEVUTA** comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC (ex AVCP, istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it);
- 2) **ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) E STATUTO** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara;
- 3) **CURRICULUM** della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i che indichi il numero degli associati, le attività svolte, le esperienze maturate ed il periodo di esistenza;
- 4) **DIMOSTRAZIONE** della capacità tecnica e professionale, mediante dichiarazione attestante la coerenza tra il tipo di impianto oggetto del bando e l'attività praticata negli ultimi tre anni dal proponente; eventuali collaborazioni con Enti Pubblici;
- 5) **BILANCI** (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori in caso di minor periodo dell'attività dalla costituzione.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni soggetto facente parte del raggruppamento deve presentare:

- la **DOCUMENTAZIONE** di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;
- la **DELIBERAZIONE DI INTENTO** di gestire l'impianto in forma aggregata.

BUSTA B, CHE DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

2) PROGETTO TECNICO, PROGETTO SOCIALE, RELAZIONE TEAM:

2.1 PROGETTO TECNICO, che dovrà illustrare:

- a) Le nuove opere e la eventuale ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, cronoprogramma degli interventi), secondo le tassative prescrizioni enunciate dal successivo articolo 4;

- b) un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto con relativo schema di programmazione;
- c) una proposta progettuale di risparmio energetico, con utilizzo di fonti di energia alternativa;
- d) ulteriori interventi migliorativi finalizzati al risparmio energetico (caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali utilizzati e delle opere).

(Il progetto tecnico non deve in alcun modo contenere indicazioni economiche).

2.2. PROGETTO SOCIALE, che dovrà illustrare:

Le modalità di attuazione della gestione dell'impianto, tenendo presente quanto previsto ai successivi articoli 10 e 11, descrivendo dettagliatamente:

- a) Principali attività sportive previste con particolare riferimento alla destinazione prevalente dell'impianto e modalità della loro attuazione (indicativamente: previsione di saturazione dell'impianto, eterogeneità dell'utenza di riferimento, completezza dell'offerta agonistica e formativa, riconoscimenti documentati da parte di Federazioni e/o Enti Nazionali).
- b) Attività specifiche rivolte al territorio anche in rete con altre istituzioni/ associazioni, di tipo culturale, educativo, aggregativo, purché compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione (specificare orari e tipologia delle proposte di utilizzo anche implementando quanto previsto al successivo art. 11).
- c) Progettualità sportiva e relativi spazi ed orari dedicata ai disabili, alle fasce deboli ed all'inclusione sociale.

Si evidenzia che dal progetto sociale devono emergere i seguenti elementi:

- a) programma di "gestione delle attività sportive" (attività praticate e loro valenza scolare, sociale, ambientale, promozionale, agonistica, bacino potenziale d'utenza, istruttori, promozione di attività sportive poco diffuse);
- b) spazi che saranno messi a disposizione per l'utilizzo a pagamento da parte dei singoli cittadini che intendano frequentare l'impianto e spazi per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci;
- c) programma di "gestione operativa" dell'impianto (programma di utilizzazione, orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale, programma di funzionamento impianti tecnici, manutenzione, approvvigionamenti e mantenimento, custodia) con analisi dei costi relativi, suddivisi per componenti di costo;
- d) la dotazione organica e le figure professionali del personale tecnico abilitato, tecnico sportivo ed amministrativo che si intendono impegnare nella conduzione dell'impianto nonché la descrizione della tipologia del rapporto lavorativo;
- e) il programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell'impianto e la disponibilità a concedere al Comune spazi;
- f) ogni altro elemento in grado di comprovare il possesso di una capacità tecnica e di gestione in grado di assicurare la pratica di tutte le discipline sportive indicate nel progetto di gestione dell'impianto.

2.3 RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO contenente in particolare:

- a) elencazione delle esperienze che attestino la dimensione di rete del soggetto proponente sul territorio;
- b) elencazione delle esperienze che attestino la conoscenza e la pratica delle attività sportive inerenti la proposta progettuale presentata relative all'associazione e al proprio personale tecnico.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

Il Progetto Tecnico, il Progetto Sociale e la Relazione relativa alla composizione del team proposto devono essere presentati in forma congiunta e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che faranno parte del raggruppamento.

BUSTA C, CHE DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

3. OFFERTA ECONOMICA CON GLI ONERI RELATIVI AL CANONE E ALLE UTENZE ED IL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

3.1. ONERI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE posti a carico del concessionario:

- 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;
- 100% del canone per la parte commerciale, previa valutazione da parte del competente Servizio, o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%.

3.2 – ONERI RELATIVI ALLE UTENZE posti a carico del concessionario:

- 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%

3.3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO:

- 3.3.1 Piano Economico di Gestione e Piano Finanziario: il soggetto concorrente dovrà illustrare il quadro previsto delle entrate e delle uscite relative almeno al primo triennio di attività, evidenziando l'equilibrio economico della gestione e illustrandone altresì gli aspetti di originalità e peculiarità nell'economicità della gestione.
- 3.3.2 Quadro economico dell'intervento relativo alla realizzazione del progetto tecnico di cui al precedente punto 2 (2.1).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:

1) l'offerta Economica con gli Oneri relativi al Canone e alle Utenze ed il Piano Economico di Gestione e Piano Finanziario devono essere presentati in forma congiunta e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, **pena esclusione dalla gara.**

2) nella busta C deve essere obbligatoriamente inserita la **dichiarazione di impegno** in forma congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti, **pena esclusione dalla gara.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante **escluderà dalla partecipazione alla presente gara** i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché per il mancato sopralluogo, per la mancata presentazione del versamento del contributo dovuto all'ANAC, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente le buste A, B e C o altre irregolarità relative alla chiusura del plico e delle buste, la mancata indicazione del riferimento di gara sul plico esterno, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 163/2006, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

E' richiesto il versamento della cauzione provvisoria nei termini di 4.603,20 euro.

Il valore presunto della gara risulta pari ad € 230.160,00 al netto di IVA. Tale importo è stato calcolato tenendo conto sia del valore patrimoniale dell'impianto sportivo che di una stima del flusso dei corrispettivi pagati dai fruitori dei servizi in concessione, nell'anno precedente, moltiplicato per il periodo minimo di concessione (5 anni).

Riepilogo del contenuto delle buste e del plico:

La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza, la ricevuta del versamento del contributo all'ANAC, la copia dell'atto costitutivo e lo statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, il curriculum, la dimostrazione della capacità tecnica e professionale, i bilanci degli ultimi 3 anni, deliberazione di intenti in caso di offerta congiunta, idonee dichiarazioni bancarie, numero degli anni ed esperienze maturate, copia del deposito cauzionale; **la busta "B"**, sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico, sociale, la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio e **la busta "C"**, sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al canone e alle utenze, il piano economico di gestione e il piano finanziario.

Le tre buste sigillate dovranno essere inserite **in un plico sigillato** riportante la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale, sito in via Portofino 30 int. 5/A".

Il plico così formato dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 10 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mese 2015 a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione 10 - Ufficio Protocollo – Strada Comunale di Mirafiori , 7 – 10135 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 3 del vigente Regolamento n. 295 e s.m.i., valuterà le offerte pervenute unitamente alle domande di partecipazione il giorno..... alle ore 10,00 negli uffici della Circoscrizione 10 ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D. Lgs 163/2006, si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al comma 3) del suddetto articolo.

Pertanto si procederà ai sensi dell'art. 2 comma 7 del citato Regolamento, tramite procedura negoziata con pubblicazione di bando con aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito riportati:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) <u>PROGETTO TECNICO</u> fino ad un massimo di | 20 punti |
| a) proposta progettuale relativa a nuove opere e/o ristrutturazione | (max punti 7) |
| b) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto | (max punti 6) |
| c) risparmio derivante da utilizzo di fonti di energia alternativa | (max punti 4) |
| d) interventi migliorativi finalizzati al risparmio energetico | (max punti 3) |

Saranno valutate prioritariamente le proposte progettuali rivolte ai seguenti interventi:

- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- normalizzazione della struttura in ordine alla normativa vigente D.Lgs.81/2008;
- normalizzazione della struttura in ordine a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi);
- sezionamento di tutti gli impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas) rendendo indipendenti le utenze della parte sportiva (bocciodromo) dalla parte commerciale (sede sociale, sala riunioni, bar, cucina);
- risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa.

- | | |
|--|-----------------|
| 2) <u>PROGETTO SOCIALE</u> fino ad un massimo di | 34 punti |
| a) principali attività sportive previste e modalità della loro attuazione; | (max punti 14) |
| b) attività specifiche rivolte al territorio, anche in rete con altre istituzioni/ associazioni, di tipo culturale, educativo, aggregativo purché compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione; | (max punti 10) |
| c) progettualità sportiva e relativi spazi ed orari dedicata ai disabili, alle fasce deboli ed all'inclusione sociale. | (max punti 10) |

3) **RELAZIONE** relativa alla composizione del team preposto al servizio

fino ad un massimo di

18 punti

- a) esperienze che attestino la dimensione di rete sul territorio (max punti 9)
- b) elementi di conoscenza ed esperienza delle attività sportive coerenti con la proposta progettuale presentata (max punti 9)

4) **OFFERTA ECONOMICA** fino ad un massimo di

26 punti

4.1) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

rappresentazione economico/finanziaria su base annuale, riferita almeno ad un triennio di attività (aspetto quantitativo) così dettagliato:

- a) sostenibilità, completezza ed attendibilità del piano (max punti 8)
- b) investimenti economici (riferiti al progetto tecnico) (max punti 6)

4.2) COSTI DI GESTIONE così dettagliati:

a) Oneri relativi al canone:

- 100% del canone per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;
- 100% del canone per la parte commerciale, previa valutazione da parte del competente Servizio, o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 30%; in presenza di attività commerciale aperta al pubblico con l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'onere posto a carico del concessionario dovrà essere pari al 100%;

(max 5 punti)

b) Oneri relativi alle utenze:

- 100% delle utenze per la parte sportiva o eventuale percentuale inferiore proposta dal concorrente, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 20%;

(max 7 punti)

Il punteggio relativo alle voci "Oneri relativi al canone e alle utenze" sarà attribuito con la seguente formula: max punti da attribuire (punti 5 per oneri relativi al canone; punti 7 per oneri relativi alle utenze) moltiplicato la percentuale offerta dal concorrente in relazione agli oneri a proprio carico; il risultato sarà diviso per la percentuale del 100% prevista dal capitolato.

5) SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 289/2002)

(punti 2)

La Commissione giudicatrice proporrà la durata della concessione secondo quanto stabilito nel successivo articolo 5.

La Civica Amministrazione ha la facoltà di cui all'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 4

Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il progetto tecnico, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e prevedere una relazione illustrativa (comprensiva del cronoprogramma) e gli allegati tecnici necessari (elaborati grafici, schede tecniche, computo metrico estimativo) relativi alla eventuale ristrutturazione dell'impianto, per la quale dovrà essere presentato il computo metrico con il relativo cronoprogramma, ferma restandone la destinazione d'uso (attività sportiva) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

In particolare si dovrà prioritariamente prevedere:

- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- normalizzazione della struttura in ordine alla normativa vigente D.Lgs.81/2008;
- normalizzazione della struttura in ordine a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi);
- sezionamento di tutti gli impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas) rendendo indipendenti le utenze della parte sportiva (bocciodromo) dalla parte commerciale (sede sociale, sala riunioni, bar, cucina);
- risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa.

Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere superiore a euro 150.000,00, prima dell'inizio dei lavori il concessionario deve presentare alla Circoscrizione l'attestazione SOA, nelle categorie competenti, dell'esecutore degli interventi.

I lavori previsti dovranno essere eseguiti, in modo tale da non compromettere il normale svolgimento delle attività che dovranno comunque proseguire, entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire e/o altri titoli autorizzatori che dovranno essere richiesti al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula della concessione.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesto il Permesso di Costruire e/o altri titoli autorizzatori e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo fatti salvi eventuali impedimenti non imputabili al concessionario che il medesimo dovrà tempestivamente e formalmente comunicare alla Circoscrizione 10. In questo caso il complesso dovrà essere restituito alla Circoscrizione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate e si procederà all'aggiudicazione della gara al secondo miglior offerente.

L'eventuale progetto di ristrutturazione dell'impianto dovrà comunque rispettare la predominante attuale destinazione della struttura; dovrà inoltre esserne assicurata la fruibilità durante l'esecuzione dei lavori.

La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 19 del bando ed ai sensi della Legge Regione Piemonte del 29.12.2006 n. 38 e s.m.i..

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali e del progetto tecnico proposto, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni con obbligo di adeguamento della

scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere a cura e spese del concessionario.

I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 10 prima della sottoscrizione della convenzione e ne costituisce condizione essenziale. *

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per eventuale variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

Il concessionario dovrà iniziare e terminare i lavori nei modi e tempi indicati nella concessione, nel rispetto del succitato cronoprogramma.

Il concessionario dovrà inoltre produrre relazioni scritte, a carattere bimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori. La Circoscrizione potrà effettuare, in ogni momento, autonomamente o congiuntamente al servizio tecnico competente, controlli periodici.

La eventuale somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza dell'aggiudicatario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6.06.2001 n. 380.

Nel caso di esecuzione di interventi di recupero/miglioria il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 10 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

Il concessionario dovrà produrre l'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28.05.2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4.08.2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20.10.2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la stipula della concessione.

ART. 5

Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del disciplinare, cui seguirà la tempestiva consegna dell'impianto fatta constare da apposito verbale.

Nel caso in cui il concessionario uscente risulti aggiudicatario della gara, gli effetti giuridici della concessione decorreranno dalla data di approvazione dell'aggiudicazione della gara con sospensiva di efficacia.

La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere commisurata al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

ART. 6

Equilibrio economico finanziario

Il necessario equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto sportivo nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 sarà garantito dalle potenzialità della struttura nel suo complesso, in sinergia con le caratteristiche polivalenti dell'impianto. Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio, nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

ART. 7

Canone

Il canone dovuto dal concessionario alla Città, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del disciplinare, è stato determinato dalla Direzione Settore Valutazioni Immobiliari - Edilizia e Catasto del Patrimonio - Indennità Espropriative - Estimo, in €/anno 19.700,00 oltre I.V.A a termini di legge per la parte sportiva ed €/anno 13.000,00 oltre I.V.A a termini di legge per la parte ad uso commerciale (bar, ristorante, cucina), per un totale di €/anno 32.700,00 oltre I.V.A a termini di legge.

Nel caso in cui il concessionario uscente risulti aggiudicatario della gara, il canone annuo sarà dovuto alla Città con decorrenza dalla data di approvazione della determinazione dirigenziale con cui viene approvata l'aggiudicazione della gara con sospensiva di efficacia.

Qualora il concessionario in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico il canone verrà ridefinito.

L'ammontare complessivo del canone dovrà essere versato anticipatamente (entro il decimo giorno del mese), in tre rate quadrimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10.

Detto canone sarà oggetto annualmente di adeguamento ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento comunale di concessione degli impianti sportivi comunali e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di sopravvenute modifiche normative nazionali o locali ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 8

Utenze

L'onere relativo alle utenze viene posto a carico del concessionario come segue:

- il 100% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento relativi alla parte sportiva dell'impianto;
- interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni presenti presso l'impianto per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Qualora il concessionario in sede di offerta (art. 3 p. 4 del presente bando) proponesse una minore percentuale a proprio carico, la percentuale dei costi verrà ridefinita.

I contratti relativi alla fornitura di utenze dovranno essere intestati al concessionario secondo le modalità di seguito prescritte e computati secondo le percentuali di riparto indicate **nell'all. 3**, facente parte integrante del presente atto.

Pertanto, a seguito di sottoscrizione del contratto (concessione), l'aggiudicatario provvederà ad intestarsi tutte le utenze riferite alla struttura e riportate nel suddetto allegato.

I contratti relativi alla fornitura delle utenze, sottoscritti dall'aggiudicatario, dovranno essere consegnati in copia alla Circoscrizione 10 che solo in tal caso potrà procedere alla stesura ed alla conseguente sottoscrizione, tra le parti, di specifico verbale di consegna.

Al fine di rendere indipendenti le utenze della parte sportiva dalle utenze della parte commerciale l'aggiudicatario (concessionario) provvederà, entro tre mesi dalla data di consegna della struttura, al sezionamento dell'impianto idrico e dell'impianto elettrico come specificato nell'all. 3 facente parte integrante del presente atto. Per ciò che attiene all'impianto termico si specifica che lo stesso è già sezionato.

Relativamente al periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data di fine lavori, relativi al sezionamento degli impianti, le percentuali di consumo su cui calcolare il rimborso delle utenze per la parte sportiva sono determinate come segue:

- consumo energia elettrica 40% parte sportiva e 60% parte commerciale;
- consumo idrico 10% parte sportiva e 90% parte commerciale.

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 9 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. La differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa maggiorata, con riferimento alla medesima fascia temporale d'utilizzo, sarà dedotta dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di ritardata volturazione e installazione e cioè oltre i tre mesi dalla data di consegna dell'impianto, l'aggiudicatario (concessionario) si impegna a corrispondere la somma di €. 1.000,00

a titolo di determinazione preventiva del danno subito dalla Città, da congruarsi in sede di effettiva quantificazione dei consumi.

ART. 9

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione dovranno essere attestate con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 10

Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi articoli 44 e 45 (Titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre ulteriori prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Settori competenti.

ART. 11

Finalità sociali

Il progetto sociale dell'impianto dovrà contenere l'indicazione di come il concessionario intende programmare le attività.

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

- a) le scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione 10, nonché i soggetti portatori di handicap (corsi, manifestazioni sportive di disabili ecc.) nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 potranno utilizzare gratuitamente l'impianto;
- b) la Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nel complessivo di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

Il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni ed Enti sportivi.

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

In riferimento agli spazi da mettere a disposizione, il concessionario si impegna a fornire il servizio di predisposizione degli stessi con specifico riferimento alla presenza di pubblico (sedie - estintori - ecc.).

ART. 12

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 13

Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell'intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 10 circa gli interventi effettuati.

Il concessionario dovrà garantire il mantenimento dell'attuale configurazione dell'impianto e della sua destinazione d'uso sportivo e pertanto non sarà possibile procedere alla trasformazione dell'impianto esistente.

E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi alla messa a norma dell'impianto indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto.

Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi.

Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b.

Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Gestione Verde non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale presenza di alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 14

Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto né usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15.11.1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 15

Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Grava altresì sul Concessionario l'obbligo di produrre prima della sottoscrizione della convenzione:

1. Apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione; l'oggetto della copertura deve descrivere puntualmente le attività previste, ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- a) RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- b) danni provocati a terzi, ovvero subiti, da frequentatori dell'impianto, da subappaltatori, fornitori, subfornitori;
- c) danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività, con limite non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila);

- d) danni a terzi a seguito di incendio (con il minimo inderogabile di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) – assicurabile, a scelta del Concessionario, anche mediante la polizza Property);
- e) danni a terzi da inquinamento accidentale con limite non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila);
- f) danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) danni a cose sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori;
- h) danni a terzi da somministrazione di alimenti.

La compagnia di assicurazioni dovrà dare atto che eventuali altre coperture assicurative analoghe alla presente stipulate da altri soggetti saranno considerate "in eccesso" alla presente.

2. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La compagnia di assicurazioni dovrà dare atto che eventuali altre coperture assicurative analoghe alla presente stipulate da altri soggetti saranno considerate "in eccesso" alla presente.

3. Le polizze saranno mantenute in vigore fino alla data della riconsegna dell'impianto.

La Compagnia assicuratrice assume l'impegno, mediante appendice contrattuale su ciascuna polizza, di:

- a) Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Comune di Torino;
- b) Comunicare alla Circoscrizione 10, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C. (con documento formato p.d.f. e firmato digitalmente), inoltrata al Circoscrizione.X@cert.comune.torino.it

l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di Torino, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune di Torino, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Sarà ad esclusivo carico del concessionario ogni tipo di danno compresi incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, misteriosa sparizione, atti di terzi compresi i vandalici, eventi atmosferici, terremoto alluvione inondazione, calore, umidità, stillicidio, tutti rischi da portare in copertura con una polizza.

Il Concessionario rinuncerà a rivalersi sulla Città in caso di incendio furto e atti vandalici.

Il Concessionario ritiene l'immobile adeguato allo scopo della concessione (ivi comprese le misure di sicurezza);

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 16

Obblighi sulla sicurezza

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. E' tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Inoltre il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure oltre a predisporre tutte le attività, gli atti e provvedimenti previsti dal succitato decreto legislativo per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene nei locali nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e visitatori.

ART. 17

Obblighi a carico del concessionario

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato articolo 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Circoscrizione 10 eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000 e s.m.i., con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

ART. 18

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 19

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non con previo consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

Art. 20

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25.08.1991 n. 287.

Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o

vengano a svolgersi attività rivolte a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

ART. 21

Controlli

Apposita Commissione di Controllo, prevista del vigente Regolamento n. 295 e s.m.i., verificherà la puntuale osservanza della convenzione, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione relazionando al Presidente della Circoscrizione.

I funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso in ogni momento agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera durante lo svolgimento delle attività stesse.

Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

Il concessionario dovrà attestare la regolarità del servizio prestato tramite report semestrale da presentare all'Ufficio Sport circoscrizionale. La qualità del servizio dovrà essere attestata da adeguata procedura di customer satisfaction. Nel caso del perdurare di inadempienze ed a seconda della gravità delle stesse potranno essere applicate le penalità previste dall'articolo 22.

ART. 22

Penali e revoca

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art. 17 e/o in caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 21 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterate inadempienze, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di Controllo.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 4;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- nei casi indicati al precedente art. 18, ultimo comma;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 (trenta) giorni;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa. Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La mancata attivazione delle suddette modalità per le transazioni comporterà, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa l'applicazione di una delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) dal 5 % al 20 % del valore della transazione, in caso di transazioni senza utilizzo di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- b) dal 2% al 10% del valore della transazione, in caso di transazioni effettuate su c/c non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio e dell'onere delle utenze poste a carico della Città, così come previsto all'art. 20 ultimo comma.

ART. 23

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente articolo 7.

ART. 24

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico edilizia della struttura.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Direzione Finanza, Servizio Ispettorato.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 25

Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito provvedimento amministrativo che ne potrà rivedere i termini secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Comunale n.295.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli uffici comunali competenti.

La durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di 30 anni.

Almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione, la Circoscrizione dovrà dare adeguata pubblicità volta all'acquisizione di eventuali manifestazioni d'interesse finalizzate alla gestione dell'impianto.

In presenza di manifestazioni d'interesse, si attiverà la procedura di cui all'art. 2 del Regolamento della concessione degli impianti sportivi comunali n. 295.

ART. 26

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone abbattuto moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso di canoni di importo superiore ai 10.000,00.

Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:

l'ente assicurativo si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 C.C., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dall'ente assicurativo entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario.

La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza alla Circoscrizione 10, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui all'art. 17 e senza indennizzo alcuno a favore del concessionario.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento.

ART. 27

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. L'atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

ART. 28

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 29

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 10.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Responsabile del trattamento dei dati è:

il Direttore della Circoscrizione 10, dott. Luca Palese

IL DIRETTORE DI CIRCOSCRIZIONE

Dott. Luca PALESE

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Controllo Qualità